CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2024-2027

Verbale di stipulazione

Istituto Comprensivo "Taddeo Cossu" - Teulada
Prot. 0004755 del 26/05/2025
II-10 (Uscita)

Il giorno venerdì 23 maggio 2025, alle ore 14:00, viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu" per gli anni scolastici 2024-2027.

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta il 10 aprile 2025,
VISTO il parere positivo espresso dai Revisori dei conti prot. n. 2025/003 del 13/05/2025,

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu".

Il contratto integrativo d'istituto, corredato dei prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, verrà pubblicato all'albo di Istituto e inviato entro cinque giorni all'ARAN e al CNEL insieme alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa.

L'intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il dirigente scolastico

Maria Veronica Cani _____

PARTE SINDACALE

I rappresentanti delle OO.SS.

_____
_____
_____
_____
_____
_____

La RSU

Monica Canu _____
Carmina Pala _____
Carla Maria Murgia _____

#diamocilamano

Istituto Comprensivo «Taddeo Cossu»

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anni scolastici 2024-2027

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu" con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Gli effetti economici del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per il corrente anno scolastico; la parte normativa ha validità triennale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente entro il 15 luglio da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo, a meno che una delle parti contraenti non faccia richiesta formale di nuovo contratto, o di revisione di parti del presente, in tempo utile per garantire il corretto avvio di ogni anno scolastico successivo.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento per adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 — Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che è necessario interpretare.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 — Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
    a. contrattazione integrativa;
    b. informazione;

Istituto Comprensivo «Taddeo Cossu»
Via Regina Margherita, 85 – 09019 TEULADA (SU)

C.F. 80002960922
Tel. 070 9271220
Codice meccanografico CAIC82100N
email caic82100n@istruzione.it
PEC caic82100n@pec.istruzione.it

Sito web www.taddeocossu.edu.it — www.iscola.eu **Scuola dell'infanzia**
Via Cagliari — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966110
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 4617115

Scuola primaria
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966835
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9270948

Scuola secondaria di primo grado
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966126
Via Regina Margherita, 85 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9271220

c. confronto, come previsto dall'art. 22, comma 8, lettera b del CCNL 2016-2018;
d. interpretazione autentica, come previsto dall'articolo 2.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'Istituzione scolastica, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'Amministrazione.

Istituto Comprensivo «Taddeo Cossu»
Via Regina Margherita, 85 – 09019 TEULADA (SU)

C.F. 80002960922
Tel. 070 9271220
Codice meccanografico CAIC82100N
email caic82100n@istruzione.it
PEC caic82100n@pec.istruzione.it

Sito web www.taddeocossu.edu.it — www.iscola.eu **Scuola dell'infanzia**
Via Cagliari — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966110
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 4617115

Scuola primaria
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966835
Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9270948

Scuola secondaria di primo grado
Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (SU) — Tel. 0781 966126
Via Regina Margherita, 85 — 09019 Teulada (SU) — Tel. 070 9271220

Art. 4 — Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione concordandone data e orario con la RSU e invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 — Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL 2019/21 indicate accanto ad ogni voce:
    a. i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. *c1*);
    b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. *c2*);
    c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
    d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
    e. i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. *c5*);
    f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscitaper il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. *c6*);
    g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. *c7*);
    h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diversoda quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. *c8*);
    i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. *c9*);
    j. il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. *c10*);
    k. i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. *c11*);
    l. i criteri per l'assegnazione del personale docente ai plessi dell'istituzione scolastica.
3. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

4. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti sono inefficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, c. 3 del D.Lgs 165/2001.

Art. 6 — Oggetto del confronto

1. Come previsto dall'art. 6 del CCNL 2016-2018, il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
2. Sono oggetto di confronto a livello di istituto le seguenti materie:
    a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 comma 8 lettera b1 CCNL 2016-2018);
    b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 comma 8 lettera b2 CCNL 2016-2018);
    c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 comma 8 lettera b3 CCNL 2016-2018);
    d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 comma 8 lettera b4 CCNL 2016-2018).

Art. 7 — Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
1. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
2. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
3. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. *b1*);
4. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
5. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 — Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, situato in apposita area del sito istituzionale www.taddeocossu.edu.it, di cui si assumono la responsabilità legale; ogni documento pubblicato all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro.
2. La RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare per la propria attività sindacale, previa comunicazione, il locale situato in Via Nino Bixio - Teulada, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. La RSU può usufruire degli strumenti (fotocopiatore, telefono, posta elettronica, reti telematiche) di proprietà della scuola con modalità e orario concordati con il dirigente e per motivi di carattere strettamente sindacale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno mediante l'invio o inoltro per posta elettronica.

Art. 9 — Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL 2019-2021 di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e Organizzazioni sindacali rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso della sede centrale e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario sarà addetta ai servizi essenziali. In caso di attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale dovrà essere assicurata la presenza di n. 1 assistente amministrativo. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso nei singoli plessi in cui si svolga attività didattica, per cui n. 1 unità di personale ausiliario sarà addetta al servizio. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 — Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente, di norma con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari a un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (art. 22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018)

1. **Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.** Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito istituzionale della scuola, con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti. Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

2. **Diritto alla disconnessione.** La Segreteria può contattare telefonicamente il personale durante gli orari d'ufficio della Segreteria, come definiti nel piano di lavoro annuale del personale ATA. I collaboratori del dirigente scolastico, i docenti incaricati di funzione strumentale, i responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali, per esigenze indifferibili. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria è possibile contattare i lavoratori in qualsiasi momento, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati per ragioni di sicurezza ed emergenza o in caso di urgenze indifferibili. La comunicazione tramite canali asincroni (posta elettronica, sistemi di messaggistica) non richiede la

connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori; è quindi possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita al lavoratore la piena libertà di scegliere i tempi di lettura e di replica. Pertanto le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) possono essere pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o su altre piattaforme o inviate al personale tramite posta elettronica, senza alcun limite di tempo, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi stabiliti. Ciononostante l'Istituto si impegna ad evitare, salvo situazioni di dimostrabile urgenza o emergenza, l'invio tramite posta elettronica o sistemi di messaggistica fuori dagli orari di reperibilità telefonica sopra indicati, e comunque nei giorni festivi.

Art. 12 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione (art. 22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)

1. **Tecnologie nelle attività d'insegnamento.** Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti, previa formazione, utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente all'attività didattica.
2. **Tecnologie nelle attività amministrative.** Tutto il personale e in particolare gli assistenti amministrativi sono tenuti, previa formazione, all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.). La formazione in servizio del personale ATA è una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero sistema istruzione.

Art. 13 — Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'Istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; il dirigente assicura il necessario supporto materiale e organizzativo.

TITOLO III – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS è assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 2006-2009 all'art. 73 e dalle norme successive, cui si rimanda integralmente.

Art. 15 — Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
   a. addetto al primo soccorso;
   b. addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

TITOLO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole che a ciò si siano dichiarati disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto Scuola 2019-2021.
2. I relativi compensi non sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA, resa pubblica la necessità e viste le disponibilità del Personale - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può richiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale autorizzazione e rendicontazione, su eventuale prospetto debitamente firmato; non saranno prese in considerazione le prestazioni aggiuntive non autorizzate dal DSGA o dal Dirigente Scolastico.
4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA, resa pubblica la necessità e verificata la previa indisponibilità di risorse interne - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto Scuola 2019-2021. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola non vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

TITOLO V – MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE DIVERSE SEDI DELL'ISTITUTO

Art. 18 — Assegnazione del personale docente alle sedi ubicate in comuni diversi e ai plessi

1. In applicazione di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, il dirigente scolastico dispone l'assegnazione del personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato alle diverse sedi dell'istituto sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
   a. precedenza nel Comune per i titolari di precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sulla mobilità;
   b. rispetto, in ordine di priorità, dei criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi stabiliti dal Consiglio d'Istituto in base alla proposta formulata dal Collegio dei docenti, contenuti nel Piano dell'offerta formativa: continuità didattica nella classe o nella sezione, continuità nel plesso, valorizzazione delle competenze specifiche del docente, anzianità di servizio;
   c. assolte le priorità di cui sopra, solo qualora sia indispensabile derogare ai criteri di cui al punto precedente, per eventuali sopravvenute esigenze quali la riduzione di organico o la necessità di rispettare le precedenze di cui alla lettera a), e fermi restando i vincoli organizzativi legati alla composizione delle cattedre, si seguirà l'ordine della graduatoria di Istituto vigente. Il personale a tempo indeterminato in ingresso potrà scegliere sulla base del punteggio di trasferimento. Le assegnazioni del personale a tempo determinato seguiranno a quelle del personale a tempo indeterminato, secondo l'ordine di graduatoria provinciale.
   d. Il personale può comunicare i propri desiderata personali, di cui si terrà conto in misura subordinata rispetto a tutti i criteri di cui sopra.

Art. 19 — Assegnazione dei collaboratori scolastici alle sedi ubicate in comuni diversi e ai plessi

1. In applicazione di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei collaboratori scolastici con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato alle diverse sedi dell'istituto garantendo la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, nel rispetto della trasparenza amministrativa, nonché della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. Dopo aver stabilito, sulla base delle necessità, il numero minimo di collaboratori scolastici necessari in base al carico di lavoro presente nei vari plessi, si applicheranno i seguenti criteri di attribuzione ai plessi, in ordine di priorità:

a. precedenza nel Comune per i titolari di precedenze di cui all'art. 40 del CCNI sulla mobilità;
b. operatività del personale con documentate limitazioni mediche, in relazione ai fabbisogni specifici di ciascun plesso;
c. continuità nel plesso, in quanto la presenza di personale con specifiche competenze e disponibilità alla collaborazione garantisce la migliore realizzazione di quanto previsto dal Piano dell'offerta formativa, in relazione ai fabbisogni specifici di ciascun plesso;
d. utilizzo delle unità di personale titolare di 1ª posizione economica (ex art. 7), in relazione ai fabbisogni specifici di ciascun plesso;
e. equilibrata attribuzione ai plessi delle unità di personale con diritto alla fruizione della L. 104/1992;
f. assolte le priorità di cui sopra, si seguirà l'ordine della graduatoria vigente. Il personale a tempo indeterminato in ingresso sceglierà, quando possibile, sulla base del punteggio di trasferimento. Le assegnazioni del personale a tempo determinato seguiranno a quelle del personale a tempo indeterminato, secondo l'ordine di graduatoria provinciale.
g. Il personale può comunicare i propri desiderata personali, di cui si terrà conto in misura subordinata rispetto a tutti i criteri di cui sopra.

TITOLO VI – MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 20 — Modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio

1. La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è normata in via provvisoria dall'atto unilaterale del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna di cui al prot. 17745 del 28 settembre 2021. La presente contrattazione integrativa di Istituto precisa le modalità di fruizione concreta del diritto.
2. Come previsto dall'art. 7, comma 5 del citato atto unilaterale, il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunica il piano di massima di utilizzo dei permessi.
3. Lo specifico confronto circa le modalità di fruizione concreta del diritto può, su richiesta dell'interessato, avvenire con la presenza della RSU o del rappresentante sindacale cui si dà mandato.

TITOLO VII – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 21 — Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili per l'erogazione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato da:
   a. fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR;
   b. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici precedenti che, come precisato dall'art. 9, commi 2 e 3 del CCNI 18.09.2019, possono essere utilizzate anche senza il vincolo originario di destinazione.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 22 — Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione scolastica.

Art. 23 — Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS) vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nell'Istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal Piano dell'offerta formativa, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di servizio del personale ATA.
2. La ripartizione tra categorie professionali non è vincolante; eventuali eccedenze in una di esse possono essere utilizzate per coprire urgenti esigenze dell'altra.
3. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, il Fondo di istituto destinato al **personale docente** è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
    a. ore di insegnamento consistenti in interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa;
    b. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
    c. supporto alle attività organizzative (collaboratori e delegati del dirigente, referenti di plesso, membri di commissioni ecc.);
    d. supporto alla didattica (coordinatori e segretari di classe, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
    e. ore eccedenti l'orario di insegnamento, a incrementare la voce prevista nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b.
    f. eventuali ore eccedenti le 40 ore annue di partecipazione alle attività di carattere collegiale.
5. Allo stesso fine di cui al comma precedente, il Fondo di istituto destinato al **personale ATA** è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
    a. prestazioni svolte oltre l'orario di lavoro (straordinario);
    b. prestazioni svolte all'interno del proprio orario di lavoro che richiedono un maggiore impegno professionale (intensificazione);
    c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica.

Art. 24 — Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

Art. 25 — Criteri per l'attribuzione dei compensi

1. I compensi per le attività dei docenti e del personale ATA sono attribuiti sulla base dell'effettivo impegno orario aggiuntivo, analiticamente documentato, e in proporzione al grado di raggiungimento dei compiti previsti nell'incarico.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Se l'attività consiste nella partecipazione ai lavori di commissione viene richiesta la presenza, documentata dalla firma apposta sul registro delle attività.
4. I compensi possono essere ridotti a causa delle evenienze di cui agli articoli 26 e 27.
5. Le eventuali economie residue desumibili dal piano di riparto presente nel SIRGS (Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato) di cui all'art. 21, comma 1, lettera b, qualora effettivamente disponibili, saranno ripartite in quota proporzionale agli incarichi già retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR.

Art. 26 — Riduzione dei compensi per attività retribuite forfetariamente

1. I fondi della contrattazione integrativa sono finalizzati a remunerare produttività e risultati (Circolare Funzione Pubblica n. 7 del 17.7.2008).
2. Le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, fatte salve le eccezioni di legge (art. 71, c. 5 del D.L. 112/2008). Pertanto, per quelle attività il cui compenso è riconosciuto in misura forfetaria e che devono svolgersi continuativamente lungo tutto l'arco dell'anno, la remunerazione, dopo aver totalizzato venti giorni di assenza, è ridotta nella misura di 1/20 per ogni ulteriore giorno di assenza dal servizio.

Art. 27 — Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, c. 3, del D.Lgs 165/2001, il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. La contrattazione delle economie residue desumibili dal piano di riparto presente nel SIRGS (Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato) di cui all'art. 21, comma 1, lettera b è subordinata all'effettiva disponibilità di tali economie.

CAPO II – STANZIAMENTI

Art. 28 — Ripartizione docenti-ATA, aggiornamento dell'accordo

1. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per il corrente anno scolastico ammonta (comprese le economie dell'anno scolastico 2023/24 pari a **€ 619,87**) a **€ 43.631,59 (lordo dipendente)**. Eventuali altre somme del fondo non impegnate o risparmiate o successivamente attribuite all'Istituto saranno oggetto di specifica ulteriore contrattazione, qualora occorra compensare un maggiore impegno del personale, oppure riportate al nuovo esercizio. Dal MOF occorre decurtare le seguenti somme (al lordo dipendente) per:

a.	Indennità di direzione DSGA	**€ 3.205,50**
b.	Indennità di direzione per il sostituto DSGA	**€ 205,05**
c.	Arretrati ind. di direzione DSGA 2022/23	**€ 691,20**
d.	Ore eccedenti	**€ 1.732,78**
e.	Funzioni strumentali	**€ 3.057,90**
f.	Incarichi specifici personale ATA	**€ 1.866,11**
g.	Attività complementari di educazione fisica Scuola primaria	**€ 529,55**
h.	Progetti relativi alle aree a rischio	**€ 14,28**
i.	**Fondo di riserva**	**€ 1.000**

2. La risorsa di **€ 5.797,26** (al lordo dipendente) assegnata per retribuire la **"valorizzazione del personale scolastico"** ai sensi del comma 249 della legge n. 160/2019 è utilizzabile dalla contrattazione integrativa "per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico", secondo quanto previsto dall'art. 78 del CCNL 2019/21.

   Le parti concordano pertanto che la suddetta risorsa confluisca senz'altro nella quota disponibile per realizzare quanto previsto nell'art. 21.

3. Alla luce delle disposizioni contrattuali attualmente in vigore, resta ferma la possibilità per l'Istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per finalità diverse da quelle originarie. In particolare, le parti concordano che le eventuali economie derivanti da ore contrattate

ma non effettivamente svolte, possano essere redistribuite l'anno successivo tra le figure che hanno rendicontato un carico di lavoro superiore a quello pattuito.

Le parti concordano che le economie degli anni precedenti confluiscano senz'altro nella quota disponibile per realizzare quanto previsto nell'art. 21.

La destinazione di tali risorse per finalizzazioni che differiscono dalla tipologia di spesa contemplata dal piano gestionale di assegnazione comporterà la necessità di richiedere la variazione sul pertinente capitolo/piano gestionale alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX.

4. La quota disponibile per realizzare quanto previsto nell'art. 21 ammonta pertanto a **€ 31.329,22 (lordo dipendente)** ed è così ripartita tra le due categorie professionali:
   - **65% al personale docente, pari a** **€ 20.363,99**
   - **35% al personale ATA, pari a** **€ 10.965,23**

5. Le parti provvedono a un aggiornamento del presente accordo in caso di disponibilità di nuove risorse o di diversa articolazione del Piano delle attività del personale (sia docente che ATA).

CAPO III – PERSONALE DOCENTE – ATTVITÀ DA RETRIBUIRE E STANZIAMENTI

Art. 29 — Collaboratori del dirigente

1. Per il compenso del primo collaboratore del dirigente, di cui alla lettera *f*) dell'art. 78 del CCNL 2019-2021, da riconoscere in misura forfetaria annua, sono accantonati complessivamente **€ 4.812,50** (lordo dipendente, pari a 250 ore per € 19,25).
2. Ai fini della corresponsione del compenso si tiene conto di quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del presente contratto.

Art. 30 — Attività funzionali all'insegnamento

1. Alle attività funzionali all'insegnamento di cui all'articolo 22, comma 4 (ore di insegnamento consistenti in interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare, supporto alle attività organizzative e supporto alla didattica) è assegnata una quota pari a **€ 20.363,99** lordo dipendente, così ripartita:
   - **€ 6.833,75** per le 5 referenti di plesso, così ripartiti:
     a. € 1.058,75 referente Scuola dell'infanzia – S. Anna Arresi (pari a 55 ore per € 19,25);
     b. € 1.058,75 referente Scuola dell'infanzia - Teulada (pari a 55 ore per € 19,25);
     c. € 673,75 referente Scuola primaria – S. Anna Arresi (pari a 35 ore per € 19,25);
     d. € 1.347,50 referente Scuola primaria - Teulada (pari a 70 ore per € 19,25);
     e. € 1.347,50 referente Scuola sec. di I grado – S. Anna Arresi (pari a 70 ore per € 19,25);
     f. € 1.347,50 referente Scuola sec. di I grado - Teulada (pari a 70 ore per € 19,25);
   - **€ 1.540,00** coordinatori dei Consigli di classe della scuola secondaria, ripartiti in 8 classi (pari a 10 ore per € 19,25 per ciascuno degli 8 coordinatori);
   - **€ 770,00** segretari dei Consigli di classe della scuola secondaria, ripartiti in 8 classi (pari a 5 ore per € 19,25 per ciascuno degli 8 segretari);
   - **€ 385,00** tutor per docenti neoassunti (pari a 10 ore per € 19,25, per 2 unità);
   - **€ 770,00** supporto al digitale (pari a 40 ore per € 19,25);
   - **€ 962,50** Commissione POF (pari a 50 ore per € 19,25, da ripartire tra i 5 membri della Commissione);
   - **€ 770,00** Commissione per l'innovazione digitale (pari a 48 ore per € 19,25, da ripartire tra gli 8 membri della Commissione);
   - **€ 481,25** Commissione progetti (pari a 25 ore per € 19,25, da ripartire tra i 5 membri della commissione;
   - **€ 115,50** Commissione acquisti (pari a 2 ore per € 19,25, da ripartire tra i 3 membri della commissione;

- **€ 308,00** Commissione elettorale (pari a 8 ore per € 19,25, da ripartire tra i 2 membri della commissione);
- **€ 1.347,50** referenti di area (pari a 70 ore per € 19,25, da ripartire tra le 5 aree);
- **€ 192,50** referente bullismo e cyberbullismo (pari a 10 ore per € 19,25);
- **€ 115,50** team antibullismo (pari a 2 ore per € 19,25, per 3 unità).

Art. 31 — Funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa

1. Le risorse disponibili per il corrente anno scolastico ammontano a **€ 3.057,90 (lordo dipendente)**. I compensi riconosciuti in misura forfettaria annua alle Funzioni strumentali ammontano a:
   a. **€ 1.500,00** per la funzione "Gestione del Piano dell'offerta formativa e promozione di processi di qualità e monitoraggio".
2. L'attribuzione del compenso per l'effettuazione dell'incarico è vincolata alla presentazione della relazione conclusiva al Collegio dei docenti e alla verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Ai fini della corresponsione del compenso si tiene conto di quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del presente contratto.

Art. 32 — Attività complementari di educazione fisica

1. Per il corrente anno scolastico sono stati assegnati dal MIUR **€ 512,68 (lordo dipendente)** per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica, a cui si aggiungono le economie relative all'anno scolastico precedente, pari a **€ 16,87**. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi tali risorse possono essere destinate alla realizzazione di attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a incentivare i docenti della Scuola primaria che parteciperanno attivamente ai progetti di educazione motoria inclusi nel Piano dell'offerta formativa, specialmente tenendo conto della necessità di spostamenti dal plesso di riferimento.

Art. 33 — Progetti relativi alle Aree a rischio

1. Per il corrente anno scolastico residuano **€ 14,28 (lordo dipendente)** dal precedente anno scolastico, come misura incentivante per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014, e in particolare per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a incentivare i docenti della Scuola secondaria di I grado che parteciperanno attivamente ai progetti di recupero dell'insuccesso scolastico inseriti nel POF.

CAPO IV – PERSONALE ATA – ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE E STANZIAMENTI

Art. 33 — Stanziamenti personale ATA

1. Lo stanziamento complessivo per le attività del personale ATA è di € **10.965,23 (lordo dipendente)**, cui sommare lo stanziamento per gli incarichi specifici di **€ 1.866,11**, per un totale di **€ 12.831,34** così ripartito:

Personale amministrativo

- **€ 1.914,00** prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (36 ore per € 15,95)
- **€ 1.914,00** prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa (supporto amministrativo quotidiano sulla gestione delle pratiche, utilizzo degli applicativi, risoluzione di problematiche gestionali) (204 ore per € 15,95)

Totale € 3.828,00

Personale ausiliario

- **€ 1.925,00** prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (140 ore per € 13,75)
- **€ 5.005,00** prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa per la realizzazione dei progetti inclusi nel POF (364 ore per € 13,75)

totale € 6.930,00

Totale complessivo personale ATA: € 10.758,00

2. Eventuali residui derivanti da prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio non effettivamente svolte andranno ad aumentare la somma prevista per le prestazioni aggiuntive finalizzate alla realizzazione dei progetti previsti nel POF ("intensificazione") e alle prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione del personale amministrativo (sostituzione collega non nominata su posto vacante, supporto al DSGA nel tutoraggio di colleghi di prima nomina).
3. Al fine di far fronte ad eventuali diverse esigenze di spesa per ciascuna voce, il dirigente opera le necessarie compensazioni tra le percentuali di cui al comma 1.

Art. 34 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente, previa disponibilità del personale, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA oltre l'orario di servizio, o di prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa.
2. Rientrano nell'intensificazione i seguenti casi:
   a. assenza di una o più unità di personale (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi);
   b. cambio del proprio turno di servizio, per garantire l'apertura della scuola in caso di assenza del collega in turno, fino alla nomina del sostituto (collaboratori scolastici);
   c. orario articolato su più sedi di servizio;
   d. spostamento in altro plesso, diverso da quello di servizio, per casi di assoluta necessità e urgenza (collaboratori scolastici);
   e. maggior carico di lavoro per essere presente singolarmente nel plesso/turno;
   f. maggior carico di lavoro per riduzione del personale nel plesso;
   g. maggior carico di lavoro dovuto all'attuazione dei progetti del POF o attività organizzate per manifestazioni finali;
   h. maggior carico di lavoro in occasione di lavori che si protraggano nel tempo effettuati dall'Ente Locale all'interno del caseggiato scolastico;
   i. maggior carico di lavoro in occasione di scadenze istituzionali e straordinarie (assistenti amministrativi);
   j. maggior carico di lavoro per traslochi, servizi esterni, piccola manutenzione, supporto mensa, necessità urgenti correlate alla gestione dei rifiuti.
3. Per l'assenza di una o più unità di personale collaboratore scolastico, nei limiti del budget stanziato è riconosciuto un compenso monetario pari a 2 ore di intensificazione per ogni giorno di sostituzione, più eventuale riconoscimento di straordinario se necessario e autorizzato, suddivise fra tutte le unità che hanno sostituito il collega assente e che hanno svolto le mansioni del collega sostituito.
4. Per lo spostamento in altro plesso, diverso da quello di servizio, è riconosciuto al personale collaboratore scolastico, nei limiti del budget stanziato, un compenso monetario pari a 1 ore di intensificazione; analogamente, qualora il personale utilizzato in altro plesso non faccia rientro in sede, al personale che ha svolto le mansioni del collega utilizzato in altro plesso è riconosciuta 1 ora di intensificazione, suddivisa fra tutti.
5. Per l'assenza di una o più unità di personale assistente amministrativo è riconosciuto a chi ha effettuato la sostituzione svolgendo le mansioni del collega sostituito, nei limiti del budget stanziato, un compenso monetario pari a 1 ore di intensificazione per ogni giorno di sostituzione, più eventuale riconoscimento di straordinario se necessario e autorizzato.
6. Ai fini del riconoscimento economico, gli interessati documentano analiticamente, in apposito registro, le tipologie di intensificazione del lavoro personalmente messe in atto.
7. Di norma le prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo sono retribuite (compatibilmente con il budget stanziato); tuttavia, a richiesta dell'interessato, possono dar luogo, in tutto o in parte, a recuperi compensativi in giorni e periodi di minor carico di lavoro e/o di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. Qualora le somme stanziate per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario non siano sufficienti a soddisfare la richiesta, si ricorrerà necessariamente a recuperi compensativi.
9. Nel caso in cui le ore di straordinario preventivate fossero superiori alle effettive necessità, la somma stanziata potrà essere utilizzata a maggior compensazione delle attività di intensificazione.
10. Qualora le risorse non fossero sufficienti a compensare tutte le ore di straordinario effettuate, si fruirà di recupero compensativo entro il 31 agosto 2023 e nei limiti di garanzia del servizio.

Art. 35 — Incarichi specifici

1. Le risorse disponibili per il corrente anno scolastico ammontano a **€ 1.858,72** cui sommare le economie relative all'anno scolastico precedente, pari a **€ 7,39**, per un totale di **€ 1.866,11**.
2. Gli incarichi specifici sono assegnati dal dirigente al personale tenuto conto della disponibilità, delle competenze e delle professionalità individuali. Gli incarichi sono articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento di aree e personale o, in misura minore, per compiti particolarmente gravosi o delicati. La corresponsione del compenso è effettuata previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del DSGA sulla base delle relazioni personali presentate dal personale interessato.
3. Ai fini della corresponsione del compenso si tiene conto di quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del presente contratto.
4. Per l'effettuazione dell'incarico spettano i seguenti compensi forfettari annui (lordo dipendente):

   Collaboratori scolastici

   - **€ 165,00** (pari a 12 ore per € 13,75) Supporto alla segreteria (gestione magazzino) e servizi esterni (posta-uffici pubblici), per una unità
   - **€ 1.691,25** (pari a 123 ore per € 13,75) Attività di assistenza, cura e igiene ad alunni disabili o con situazioni di disagio, da ripartire tra le 14 unità di personale in servizio.

Art. 36 — Ripartizione fondo FIS

Tenuto conto delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa, nonché del Piano annuale delle attività del personale docente e ATA, il fondo disponibile per il corrente anno scolastico è così ripartito:

VEDI TABELLE ALLEGATE

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel CCNL in vigore e alle disposizioni di legge.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Teulada, _____

I rappresentanti delle OO.SS.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

La RSU

Monica Canu _____

Carmina Pala _____

Carla Maria Murgia _____

Il dirigente scolastico

Maria Veronica Cani _____

TAB. A

SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE costo orario €. 19,25					
Attività	**Unità**	**N. ore per unità**	**Totale**	**L.Dipendente**	
Primo Collaboratore	1	250	250	€	4.812,50
Totale	1	250	250	€	**4.812,50**

TAB. B

SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA - Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF costo orario €. 19,25 L./dip

Attività	Unità	N. ore per unità	Totale	L.Dipendente
Referente scuola dell'infanzia Sant'Anna Arresi	1	55	55	€ 1.058,75
Referente scuola dell'infanzia Teulada	1	55	55	€ 1.058,75
Referente scuola primaria Sant'Anna Arresi	1	35	35	€ 673,75
Referente scuola primaria Teulada	1	70	70	€ 1.347,50
Referente scuola secondaria I grado Sant'Anna Arresi	1	70	70	€ 1.347,50
Referente scuola secondaria I grado Teulada	1	70	70	€ 1.347,50
Coordinatori consigli di classe secondaria	8	10	80	€ 1.540,00
Segretari consigli di classe secondaria	8	5	40	€ 770,00
Tutor per i docenti neoassunti	2	10	20	€ 385,00
Supporto al digitale della scuola	1	40	40	€ 770,00
Commissione PTOF	5	10	50	€ 962,50
Commissione per l'innovazione digitale	8	6	48	€ 924,00
Commissione progetti	5	5	25	€ 481,25
Commissione acquisti	3	2	6	€ 115,50
Commissione elettorale (componente docenti)	2	8	16	€ 308,00
Referenti di area (CPT, sito web, alunni BES, salute, bibliote	7	10	70	€ 1.347,50
Referente bullismo e cyberbullismo	1	10	10	€ 192,50
Team Antibullismo	3	2	6	€ 115,50
Totale	55	461	750	€ **14.745,50**

TAB. C

FUNZIONI STRUMENTALI MOF 2024/2025

Attività	Unità	N. ore	L.Dipendente
AREA 1 Gestione PTOF	1	158,00	€ 1.500,00
Totale	1	158,00	**€ 3.057,90**

TAB. D

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE MOTORIA

Attività	Unità	N. ore per unità	Totale	L. Dipendente
Avviamento alla pratica sportiva scuola secondaria	1	27	27	€ 529,55
Totale				**€ 529,55**

TABELLA E				
n. unita	Assistenti Amministrativi			
		Ore per unità	totale ore	importo complessivo
3	Straordinario	12	36	574,2
3	Intensificazione	68	204	3253,8
	TOTALE	80	240	**3828**
	Coll.ri Scolastici			
14	Straordinario	10	140	1925
14	Intensificazione	26	364	5005
	TOTALE	36	504	**6930**
			TOTALE	**10758**
		Budget		10965,23